



Sentenza

n. 19 /2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA TOSCANA

Il giudice delle pensioni in composizione monocratica (consigliere Claudio Guerrini) ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio pensionistico iscritto al numero **63046** del registro di segreteria,

proposto da: sig.ra - (c.f.: -), nata a - il - e residente in -, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in calce al ricorso, dagli avvocati Alessandro Nostro (c.f.:NSTLSN82B21G791N) e Mariarita Ferlito (c.f.: FRLMRT89B47B157P), con studio in Brescia alla via Inganni n. 7, presso cui la parte elegge domicilio con PEC. alessandro.nostro@pec.it e mariarita.ferlito@brescia.pecavvocat.it e FAX 0305407007;

(ricorrente)

contro: Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), con sede a Roma in via Ciriaco il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Ilario Maio e Antonella Francesca Paola Micheli, elettivamente domiciliato a Firenze in via del Proconsolo n. 10, con i seguenti indirizzi PEC indicati ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell'art. 28 c.g.c.:

avv.ilario.maio@postacert.inps.gov.it

avv.antonellafrancescapaola.micheli@postacert.inps.gov.it ;

(resistente)

Visto il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (codice di giustizia contabile);

esaminati gli atti e i documenti della causa;

uditi, nella pubblica udienza del 15 febbraio 2024, celebrata con

l'assistenza del segretario dott. Andrea Pitzalis, l'avv. Mariarita Ferlito

per la ricorrente e l'avv. Antonella Francesca Paola Micheli per l'INPS.

RITENUTO IN FATTO

I. A seguito della sentenza n. 177/2023 del Tribunale di Grosseto-Sezione Lavoro, il quale ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore della Corte dei conti, in data 07.09.2023 la sig.ra - ha depositato presso la segreteria di questa Sezione giurisdizionale l'atto di riassunzione del ricorso con cui agisce in giudizio contro l'INPS per averle negato il diritto a beneficiare della pensione di reversibilità del defunto padre sig. -.

Al riguardo, la ricorrente premette di esser stata riconosciuta da competente Commissione medica, già dal 14.01.2000, come invalida civile al 100 per cento con totale e permanente invalidità lavorativa ex art. 2, l. 30.03.1971, n. 118, nonché di percepire dal 2004 un'indennità di accompagnamento per la malattia di "Charcot Marie Tooth" di cui è affetta.

Afferma poi di aver convissuto, fino alla data del relativo decesso (01.08.2019), con il padre sig. -e di aver da questi ricevuto negli anni

totale sostentamento, dato che il proprio stato di salute le rendeva impossibile il compimento di qualsiasi attività lavorativa.

Precisa quindi di aver presentato all'INPS in data 06.07.2022 la domanda di pensione di reversibilità quale orfana maggiorenne inabile del padre deceduto già titolare di pensione VOCTPS iscrizione n. -, ricevendo tuttavia in risposta dall'Istituto la comunicazione di rigetto dell'istanza per mancanza del necessario requisito dell'assoluta impossibilità di svolgere mansione lavorativa.

Secondo la ricorrente, il provvedimento di diniego dell'Ente previdenziale sarebbe erroneo ed illegittimo.

Al riguardo, in primo luogo contesta la contraddittorietà della valutazione espressa dalla Commissione Medica di Verifica (in sigla CMV) di Firenze nel verbale n. 19406 del 28.11.2022, che ha ritenuto che ella non si trovasse alla morte del padre in assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa e sulla cui base l'INPS ha assunto la propria determinazione negativa, rispetto all'esito della menzionata visita risalente al 2000 in cui la competente commissione medica l'aveva riconosciuta quale soggetto con totale e permanente invalidità lavorativa. Ciò in quanto la sindrome di "Charcot Marie Tooth" di cui soffre ha carattere degenerativo e, come tale, è insuscettibile di miglioramento ma, semmai, come nel suo caso, di progressivo aggravamento nel tempo. Allegando al ricorso varia documentazione medica, afferma poi che, dalla patologia in questione, oltre che da un disturbo depressivo con spiccata componente ansiosa, deriverebbe in particolare, per quanto qui rileva, la sua inabilità al

lavoro, trattandosi di neuropatia che colpisce sia i nervi motori (che controllano il movimento dei muscoli) sia i nervi sensoriali (che trasportano le informazioni sensoriali al cervello), determinando debolezza nelle gambe e la perdita della capacità di sentire vibrazioni, dolore e temperatura.

Il provvedimento negativo dell'INPS, in quanto si limita ad enunciare l'insussistenza del requisito dell'assoluta e permanente incapacità al lavoro in asserito contrasto con la documentazione allora prodotta dalla odierna ricorrente, sarebbe inoltre viziato di illegittimità per carente e contraddittoria motivazione e per violazione del generale principio del legittimo affidamento del soggetto amministrato.

In conclusione, la ricorrente chiede in via principale che sia accertata l'illegittimità della decisione di diniego adottata dall'INPS a fronte dell'istanza presentata in via amministrativa e che, conseguentemente, l'Istituto sia condannato a corrisponderle ogni somma dovuta e *debenda*. In via istruttoria, insta per l'esperimento di una consulenza tecnica d'ufficio (CTU) medica sulla sua persona al fine di accertare e dichiarare la sua inabilità lavorativa permanente. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa.

II. Costitutosi in giudizio con memoria depositata il 05.02.2024, l'INPS anzitutto deduce la conformità della propria determina di rigetto della domanda amministrativa della ricorrente rispetto all'esito della valutazione espressa nel summenzionato verbale della CMV di Firenze e altresì afferma l'irrelevanza ai fini dell'accertamento del diritto alla pensione di reversibilità del già intervenuto riconoscimento dell'invalidità

civile della ricorrente stessa.

Contesta inoltre la mancanza di prova circa la sussistenza in capo alla ricorrente dei requisiti dell'inabilità al lavoro e della vivenza a carico del genitore defunto, producendo altresì varia documentazione volta a dimostrare che al momento del decesso ella non risultava convivente con il *de cuius*, né figurava come familiare fiscalmente a carico di quest'ultimo.

Conclude quindi per l'infondatezza nel merito della pretesa attorea e si oppone alla ammissione della CTU richiesta dalla controparte in quanto superflua e meramente esplorativa.

III. All'odierna udienza di discussione, la difesa della ricorrente lamenta l'inammissibilità dell'eccezione sollevata dall'INPS circa la mancanza del requisito della vivenza a carico, deducendone la tardività in quanto non contestata nella determina amministrativa di diniego della pensione. Afferma la sussistenza del requisito dell'inabilità assoluta al lavoro, in quanto ricavabile dalla documentazione medica versata in atti e idonea a comprovare la patologia neurologica degenerativa e il disturbo di tipo ossessivo di cui è affetta la propria assistita.

Sottolineando nuovamente l'incongruenza del giudizio di non inabilità espresso dalla CMV di Firenze nel 2022 a fronte della dichiarazione di totale e permanente invalidità lavorativa emessa nel 1998 da altra Commissione medica competente, conclude infine insistendo per la richiesta di una CTU medica e per l'accoglimento del ricorso. La difesa dell'INPS replica deducendo l'ammissibilità di tutte le eccezioni di merito formulate in comparsa di costituzione in ordine all'insussistenza di

entrambi i requisiti stabiliti ai fini del diritto alla prestazione pensionistica azionata e, infine, insiste per il rigetto del ricorso. Terminata la discussione, la causa è trattenuta per la decisione in camera di consiglio e, dunque, decisa con separato dispositivo, ai sensi del comma 1 dell'art. 167 c.g.c.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In via preliminare si respinge l'eccezione sollevata in udienza dalla ricorrente circa la tardività e l'inammissibilità della contestazione dell'INPS resistente relativa all'assenza nella fattispecie del requisito della vivenza a carico.

Al riguardo si rileva che la domanda giudiziale di parte attrice è testualmente rivolta anche ad ottenere una pronuncia in cui *“l'Istituto sia condannato a corrisponderle ogni somma dovuta e debenda”*. Di conseguenza, la cognizione di questo giudice si estende su tutte le questioni proposte dalle parti che possano avere rilievo ai fini dell'accertamento della sussistenza delle condizioni di instaurazione del rapporto pensionistico da cui scaturirebbe l'obbligo dell'INPS correlato alla pretesa azionata. La contestata difesa dell'Ente previdenziale risulta formulata nella memoria difensiva depositata nei termini di cui all'art. 156, comma primo, c.g.c. ed ivi corredata dei documenti a supporto in conformità all'art. 156, comma terzo, c.g.c., in tal modo consentendo il contraddittorio della controparte. Essa, pertanto, non è tardiva ed è invece ammissibile sotto ogni profilo, a nulla rilevando che il punto di fatto su cui verte, senza dubbio afferente all'oggetto di controversia, sia stato motivo di contestazione in questa sede giudiziale

e non prima in sede amministrativa.

2. Nel merito, il ricorso in questione, volto sostanzialmente all'accertamento della spettanza in capo alla ricorrente della pensione di reversibilità del padre defunto, non può essere accolto.

3. L'articolo 1, comma 41, legge 8 agosto 1995, n. 335 ha esteso la disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria a tutte le forme esclusive e sostitutive di detto regime, com'è appunto anche la Gestione Dipendenti Pubblici precedentemente amministrata dall'INPDAP.

In virtù di tale disposizione, in relazione alla fattispecie in esame viene anzitutto in rilievo l'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, il quale prevede al primo comma che, nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, spetta una pensione anche ai figli superstiti *“di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi”*, mentre, al settimo comma, precisa che *“i figli in età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro, ..., si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa”*.

L'articolo 8 della legge 12 giugno 1984, n. 222 specifica poi che, ai fini dell'applicazione del predetto art. 22, l. n. 903/1965, *“si considerano inabili le persone che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”*.

In base a tale quadro normativo, dunque, per i figli maggiorenni

superstiti di pensionato (o assicurato) il diritto alla pensione di reversibilità sorge, tra l'altro, ove al momento della morte del genitore ricorrano congiuntamente due requisiti, ovvero, l'inabilità al lavoro (c.d. "requisito sanitario") e la vivenza a carico del genitore deceduto (c.d. "requisito economico").

Sotto il primo profilo, la giurisprudenza ha chiarito che la valutazione circa la sussistenza dello stato di "inabilità" di cui al citato art. 8, l. n. 222/1984, deve essere operata secondo un criterio concreto, avendo riguardo al possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto, in modo da verificare la permanenza di una capacità dello stesso di svolgere attività idonee ex art. 36 Cost e tali da procurare una fonte di guadagno non simbolico (cfr. *ex multis*: Cass. civ. sez. VI, sent. n. 6065/2018; Cass. civ. sez. lav., sent. n. 21425/2011; Cass. civ. sez. VI, ord. n. 26181/2016). Ha inoltre precisato che l'inabilità *de qua* non si identifica *tout court* con il concetto dell'invalidità civile, attesa la diversa valenza dei parametri valutativi della riduzione della capacità in materia di invalidità civile di cui alla legge n. 118/1971 e quelli da considerare nella *subiecta* materia ai sensi della legge n. 222/1984 (cfr.: Cass. civ. sez. lav. ord. n. 28614/2020). Tale orientamento è pacificamente condiviso anche dalla giurisprudenza contabile secondo cui la nozione di inabilità *"così delineata, non può però ritenersi coincidente né in astratto né in concreto, con il requisito del diritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e autonomi gestita dall'INPS di cui alla legge*

118/1971” (cfr. *ex multis*: Sez. giur. Puglia, sent. n. 156/2023; Sez. giur. Calabria, sent. n. 146/2023; Sez. giur. Sicilia, sent. n. 592/2021). Detta *“inabilità non potrà quindi corrispondere, ad esempio, con i concetti propri dell’invalidità civile ed in particolare con l’indennità di accompagnamento, di modo che ne risulti che, non tutti gli invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento sono conseguenzialmente anche inabili”* (cfr. *ex multis*: Sez. giur. Puglia, sent. n. 213/2023).

Quanto al secondo profilo, vanno anzitutto rammentate le indicazioni generali offerte dall’INPS con la Circolare n. 185 del 18 novembre 2015, nella quale è specificato che *“il requisito del carico”* risulta verificato al ricorrere di due situazioni: a) lo stato di bisogno del superstite determinato dalla sua condizione di non autosufficienza economica; b) il mantenimento abituale del superstite da parte del dante causa.

Ai fini dell’accertamento della “non autosufficienza economica”, per i decessi intervenuti successivamente al 31 ottobre 2000 si fa riferimento al criterio stabilito per il riconoscimento del diritto a pensione nei confronti degli invalidi civili totali, per i quali il limite di reddito è quello stabilito dall’articolo 14-*septies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, annualmente rivalutato. Nel calcolo, devono essere presi in considerazione i soli redditi assoggettati all’IRPEF, con esclusione dei redditi esenti (pensioni di guerra, provvidenze economiche in favore di minorati civili) o comunque non computabili agli effetti dell’IRPEF, secondo quanto stabilito da citato art. 14-*septies*, l. n. 33/1980.

In sintesi, quindi, sono considerati non autosufficienti economicamente i figli maggiorenni superstiti che hanno un reddito non superiore a quello

fissato annualmente come limite per il diritto alla pensione di invalido civile totale.

Il “mantenimento abituale” è invece desunto dai comportamenti tenuti dal lavoratore o dal pensionato deceduto nei confronti del familiare superstite e può essere verificato diversamente a seconda che tra figlio superstite e dante causa sussistesse o meno una situazione di convivenza, ossia la effettiva comunione di tetto e di mensa. Ciò in quanto, per i figli di età superiore a 18 anni e conviventi è necessario accertare lo stato di non autosufficienza economica, mentre potrebbe, di norma, prescindere dalla verifica del mantenimento abituale, assumendosi come implicito il sostentamento da parte del lavoratore o pensionato deceduto (conforme Sez. giur. Marche, sent. n. 97/2007).

Nel caso di non convivenza, invece, diventa necessario dimostrare anche il “mantenimento abituale”, da effettuarsi mediante un esame comparativo dei redditi del lavoratore/pensionato e del superstite per appurare se il primo concorreva effettivamente, in maniera rilevante e continuativa, al mantenimento del figlio non convivente.

Anche in questo caso, ulteriori indicazioni provengono dalla giurisprudenza di legittimità, la quale con orientamento costante ha in generale precisato che il requisito della vivenza a carico va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile (cfr., da ultimo, Cass. civ. sez. VI, ord. n. 4727/2022 e ord. n. 41548/2021). Ancora in pronunce relativamente recenti è stato affermato che il requisito della vivenza a carico non si

identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria dovendo, il soggetto richiedente il riconoscimento del diritto al trattamento di reversibilità, dimostrare in giudizio che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al suo mantenimento (cfr. Cass. civ., sez. VI, ord. n. 3408/2021). Viene inoltre considerato necessario che il contributo economico continuativo, del titolare della pensione, al mantenimento dell'inabile, abbia avuto un ruolo non necessariamente esclusivo e totale ma concorrente in misura rilevante, decisiva e, comunque, prevalente al sostentamento del discendente (cfr. Cass. civ., sez. VI., ord. n. 23058/2020).

4. Tanto premesso, si ritiene che nel caso di specie la ricorrente non abbia fornito la prova circa la sussistenza delle suddette condizioni normativamente previste per il riconoscimento in suo favore del diritto al trattamento di reversibilità spettante agli orfani maggiorenni di titolare di pensione.

In merito al requisito sanitario dell'inabilità al lavoro, occorre muovere dal dato obiettivo rappresentato dal giudizio diagnostico della CMV di Firenze quale organo sanitario normativamente competente per tale accertamento, la quale, in esito a visita medico-legale collegiale effettuata dopo la presentazione della domanda di pensione di reversibilità, nel verbale del 28.11.2022 ha ravvisato che la sig.ra - non poteva essere in condizioni di assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa al momento della morte del padre. Ebbene, questo giudice ritiene che la ricorrente non abbia offerto

apprezzabili elementi idonei a confutare tale valutazione.

Non si considera tale, in primo luogo, la documentazione medico-sanitaria presentata in sede di ricorso.

Al riguardo si osserva anzitutto che essa non sembra comprendere evidenze aggiuntive rispetto a quelle già esaminate dalla suddetta CMV di Firenze, come si deduce dalla pagina del relativo verbale allegata allo stesso atto introduttivo, in cui viene menzionato, tra gli accertamenti clinici e strumentali considerati, anche il più recente riscontro medico-sanitario prodotto in atti dalla ricorrente, ossia il controllo neurologico eseguito in data 3.11.2022. Si rileva, in particolare, che le argomentazioni svolte a sostegno della domanda giudiziale non sono state neanche supportate da una consulenza tecnica di parte in ipotesi idonea, quantomeno, a contrastare sotto il profilo medico-legale l'indicata conclusione della CMV di Firenze.

Si nota altresì che le varie certificazioni medico-sanitarie che, unitamente ad esiti di esami clinici e strumentali e ad altri atti di carattere prettamente amministrativo, compongono il quadro documentale da cui secondo la ricorrente si ricaverebbe la sussistenza del richiesto requisito sanitario e che, nello specifico, attestano l'accertamento di alcune patologie (in particolare, la malattia di Charcot Marie Tooth e il disturbo depressivo), oltre che alcuni eventi di natura traumatica (come fratture, sublussazioni, interventi), in nessun caso però contengono affermazioni o dichiarazioni in merito agli effetti delle infermità di volta in volta accertate sul piano dell'inabilità al lavoro dell'interessata.

Inoltre, la documentazione medica prodotta dalla ricorrente, o risale ad

epoca di molto antecedente rispetto alla data del decesso del *de cuius*, oppure è significativamente successiva a tale momento. Ciò comporta che, anche per quanto concerne la sindrome di “Charcot Marie Tooth”, seppur diagnosticata sin dal 1998 come malattia a carattere degenerativo e, quindi, insuscettibile di miglioramento, non è possibile conoscere lo stato di avanzamento alla data che rileva in questa sede, in modo da poterne appurare i riflessi sul piano della capacità lavorativa dell'interessata. Relativamente poi al cennato disturbo depressivo, si osserva che di esso si trova riscontro solo a partire da certificazioni mediche rilasciate nell'anno 2022 e che la sussistenza fin dall'adolescenza viene indicata solamente come dato anamnestico riportato in uno di tali certificati, mentre non viene mai attestata in alcun giudizio diagnostico. Di conseguenza, per questa patologia non si ha alcuna cognizione, non solo della sua incidenza sulla possibilità per l'interessata di svolgere un proficuo lavoro, ma nemmeno della sua presenza all'epoca della morte del padre dante causa.

In sostanza, quindi, in difetto di documentazione sanitaria di carattere continuativo, sia per i controlli delle condizioni fisiche che psichiatrici, che afferisca in particolare il segmento temporale di interesse, il quadro clinico da essa rappresentato non reca informazioni sufficienti per valutare se, nel 2019 (la morte del padre è avvenuta il 01.08.2019), la ricorrente fosse o meno in grado di svolgere attività lavorativa, soprattutto in considerazione del fatto che, come risulta dallo stesso verbale della CMV di Firenze, la medesima ha riferito di aver già lavorato come addetta mensa e, successivamente, come segretaria

presso azienda privata per circa cinque anni.

Né, d'altro canto, a diversa conclusione può addivenirsi sulla base della circostanza del pregresso riconoscimento, in favore dell'odierna ricorrente, dell'invalidità civile al 100 per cento con totale e permanente invalidità lavorativa, ai fini dell'attribuzione dei benefici di cui agli artt. 2 e 12, l. n. 118/1971. Come risulta dalla consolidata giurisprudenza sopra richiamata, infatti, i verbali delle visite effettuate a quest'ultimo fine non possono avere alcuna conseguenza rilevante nella fattispecie in esame, la quale attiene ad un distinto beneficio pensionistico (concernente la pensione di reversibilità quale orfano maggiorenne), disciplinato da una diversa normativa anche in punto di procedimento amministrativo e di accertamenti sanitari. È pertanto da escludersi alcuna valenza all'argomento sostanzialmente proposto a supporto della domanda azionata per cui l'accertata invalidità in sede civile implichi in automatico, una volta realizzatisi anche gli altri presupposti, il riconoscimento del diritto alla pensione di cui all'art. 22, l. n. 903/1965. L'insieme delle suesposte considerazioni, in particolare l'assenza di elementi di valutazione aggiuntivi rispetto a quelli già considerati dalla competente CMV di Firenze e l'assenza di elementi che documentino specificamente le condizioni di salute dell'interessata nel periodo del decesso del padre, di per sé inducono altresì a reputare non necessario l'esperimento della CTU richiesta dalla ricorrente allo scopo di pervenire a una valutazione medico-legale favorevole e opposta rispetto a quella acquisita nell'ambito del procedimento conclusosi con il diniego della pensione da parte dell'INPS.

A questo proposito, peraltro, diventa dirimente la constatazione che siffatto incumbente istruttorio, quand'anche in ipotesi si concludesse nell'esito auspicato dalla ricorrente, sarebbe in ogni caso vano ai fini della decisione sulla relativa domanda giudiziale, posto che, come già anticipato, nella fattispecie non risulta affatto provata nemmeno la ricorrenza dell'altro elemento indispensabile per beneficiare della pensione di reversibilità, ovvero la condizione della ricorrente di vivenza a carico del padre titolare di pensione al momento del decesso del medesimo.

In base alla costante giurisprudenza contabile, l'onere della prova di tale requisito "economico", al pari di quello "sanitario", quali fattori entrambi costitutivi del diritto alla pensione di reversibilità per cui è causa, incombe sulla ricorrente secondo il principio generale di cui all'art. 2697 del Codice civile. Ne deriva che l'istante è tenuta ad allegare e documentare puntualmente gli elementi fattuali comprovanti il sostegno totalitario o quanto meno preponderante del dante causa. L'orfana maggiorenne deve, perciò, fornire prova di essersi trovata senza mezzi di sussistenza autonomi sufficienti e che al suo mantenimento concorrevva in modo efficiente il genitore defunto (cfr.: Sez. III App., sent. n. 104/2022; Sez. II App., sent. n. 378/2018).

Nel caso di specie, nell'atto introduttivo di giudizio la sig.ra - ha meramente dichiarato di aver negli anni convissuto con il padre sig. Vittorio -il quale avrebbe assicurato il suo totale mantenimento, ma non ha indicato né documentato alcun elemento fattuale idoneo a comprovare tale condizione. Nella memoria di costituzione l'INPS ha

anzitutto replicato che la ricorrente invece non risultava convivente con il genitore dante causa prima del decesso avvenuto nel 2019 e, a dimostrazione di ciò, ha prodotto i dati risultanti dalla consultazione dell'anagrafe tributaria che effettivamente evidenziano la diversità degli indirizzi di residenza dei soggetti in questione fin da epoca risalente. Ha poi negato che il genitore defunto abbia provveduto al sostentamento in modo continuativo della figlia e ha a tal fine allegato la Certificazione unica (mod. CUD) 2020 relativa ai redditi del 2019 del dante causa, in cui la sig.ra - non figurava quale familiare fiscalmente a carico.

A fronte delle suddette deduzioni avverse, di cui già sopra è stata dichiarata l'ammissibilità in questa sede processuale e che in effetti depongono nel senso della mancata verifica di uno stato di vivenza a carico del *de cuius*, la ricorrente non ha opposto alcuna controdeduzione di merito, cioè non ha offerto alcun argomento o evidenza volti ad affermare e dimostrare una verità contraria, in tal modo lasciando la propria dichiarazione di vivenza a carico del genitore reda in ricorso del tutto sfornita di riscontro probatorio.

5. Alla luce di quanto esposto, dunque, si ritiene conclusivamente che la domanda attorea debba essere rigettata, in quanto non supportata da idonei elementi di prova in ordine ai presupposti per l'erogazione del beneficio richiesto.

6. Avuto riguardo al "quadro clinico complesso" che comunque affligge la ricorrente, le spese di lite dovranno essere interamente compensate fra le parti.

7. Da ultimo, si ritiene che, in base all'art. 22, comma 11, del d.lgs. n.

101 del 2018 e al rinvio ivi operato alle disposizioni del d.lgs. n. 196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), al fine di evitare di rendere pubblici i dati relativi allo stato di salute della ricorrente, le generalità e gli altri elementi identificativi della medesima dovranno essere oscurati e non potranno essere pubblicati nelle banche dati o in caso di diffusione anche via *web*, con qualsivoglia altra modalità, della presente sentenza.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Toscana, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in ordine alla controversia promossa dalla sig.ra - contro l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), rigetta il ricorso.

Compensa le spese.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 15 febbraio 2024, successiva all'udienza in stessa data.

Il giudice

(Claudio Guerrini)

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria 19/02/2024

Il funzionario

Dott. Simonetta Agostini

Firmato digitalmente

Il giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della

Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52.

Il giudice

(Claudio Guerrini)

Firmato digitalmente

In esecuzione del provvedimento del giudice, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione devono essere omesse le generalità e gli altri elementi identificativi della ricorrente.

Firenze, 19/02/2024

Il funzionario

Dott. Simonetta Agostini

Firmato digitalmente